

**Parco naturale regionale
di Portofino**



Regolamento per l'accessibilità

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 6 del 1 marzo 2004

Approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 31 gennaio 2006

NORME, CONTENENTI LE MODIFICHE REGIONALI

INDICE

TITOLO I OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Valore ed ambito di applicazione

TITOLO II QUADRO CONOSCITIVO

- Art. 4 Documenti conoscitivi
- Art. 5 Aggiornamento dei documenti conoscitivi

TITOLO III INTERVENTI AMMESSI NELLE DIVERSE FASCE DI PROTEZIONE

- Art. 6 Fascia di Riserva integrale - A
- Art. 7 Altre Fasce di protezione

TITOLO IV INTERVENTI AMMESSI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI PERCORSI

- Art. 8 Percorsi carrabili
- Art. 9 Percorsi adattabili per l'accesso carrabile alle abitazioni
- Art. 10 Sentieri adattabili al transito di mezzi meccanici di ridotte dimensioni
- Art. 11 Sentieri ad esclusivo transito pedonale
- Art. 12 Percorsi di servizio, strade e piste forestali
- Art. 13 Ripristino di tracciati abbandonati e riapertura di percorsi interdetti al pubblico transito
- Art. 14 Viabilità di accesso e di servizio all'interno dei fondi agricoli e delle proprietà private
- Art. 15 Punti da attrezzare per elisoccorso
- Art. 16 Monorotaie
- Art. 17 Impianti di trasporto su cavo

TITOLO V
CRITERI DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE, IL MIGLIORAMENTO E
L'ADEGUAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DELLA VIABILITA'.

Art. 18	Generalità
Art. 19	Opere di sostegno
Art. 20	Opere funzionali ai raccordi planimetrici
Art. 21	Opere funzionali all'attraversamento di corsi d'acqua e di solchi torrentizi
Art. 22	Opere per la regimazione delle acque
Art. 23	Fondo stradale
Art. 24	Elementi di protezione
Art. 25	Aree di sosta
Art. 26	Illuminazione della viabilità pubblica
Art. 27	Segnaletica
Art. 28	Recinzioni ai lati dei percorsi
Art. 29	Recupero del materiale lapideo locale

TITOLO VI – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 30	Snellimento delle procedure per il rilascio del nulla-osta
Art. 31	Interventi soggetti a rilascio del nulla osta.

TITOLO I
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dal Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 e riguarda la classificazione e la regolamentazione della rete viaria e del relativo arredo, nonché i diversi tipi di intervento ammissibili in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi da attraversare.

Art. 2 Finalità

1. Il regolamento ha come finalità generale il mantenimento e il miglioramento della viabilità esistente allo scopo di garantire la corretta conservazione e manutenzione dell'area parco, il mantenimento e il miglioramento del bosco in adeguate condizioni ecologico-ambientali, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali, la realizzazione di adeguate condizioni di accessibilità per i residenti, la fruizione turistico, didattico-educativa e scientifica del Parco, la difesa dagli incendi, attraverso:

- a) l'aggiornata conoscenza della rete dei sentieri e della viabilità del Parco, con descrizione delle condizioni esistenti e dei punti di criticità;
- b) l'individuazione degli interventi di manutenzione necessari a garantire l'opportuno stato di efficienza della rete dei sentieri e della viabilità del Parco, in funzione del tipo di utilizzo dei percorsi normato dal Regolamento di fruizione, nel rispetto del contesto paesistico e naturale attraversato;
- c) l'individuazione degli interventi di miglioramento, di completamento e di adeguamento della rete dei sentieri, della viabilità e dell'accessibilità alle diverse zone del Parco, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, fatta salva la prioritaria finalità della salvaguardia degli ambienti e del paesaggio del Parco.
- d) la conservazione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, indicati nella Guida e Codice dei materiali allegata al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 3 Valore ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco Naturale Regionale di Portofino come individuato dalla Legge regionale 3 settembre 2001, n. 29.

2. Per le aree contigue il regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli attuati da altri Enti pubblici attraverso la stipula di protocolli d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. Il Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, ha il contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 3.9.2001 n. 29 e s.m., in termini coordinati con gli altri regolamenti di specificazione settoriale. Esso ha pertanto i medesimi effetti di sovraordinazione del Piano indicati all'art. 15 delle citate Norme nei confronti della restante pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, nonché nei confronti degli altri regolamenti dell'Ente Parco non aventi il medesimo contenuto.

4. Tutti gli interventi previsti nel presente Regolamento possono essere realizzati nel rispetto degli obiettivi, delle precauzioni e degli eventuali limiti indicati nel Regolamento "Indirizzi per la pianificazione e la gestione dei SIC".

TITOLO II

QUADRO CONOSCITIVO

Art. 4 – Documenti conoscitivi

1. Il quadro conoscitivo e normativo del regolamento comprende, oltre alle presenti norme, i seguenti elaborati:

Norme

- a) Relazione di sintesi (Allegato A)
- b) Schede descrittive della viabilità, contenenti una descrizione dei singoli sentieri riportante dati di contesto, note, riferimenti cartografici e fotografici, analisi delle criticità, (Allegato B)
- c) Carta dell'accessibilità attuale, descrittiva dello stato e gerarchizzazione dei percorsi e del grado di fruibilità - tavole Est e Ovest – scala 1: 5.000 (Allegato C)
- d) Carta del regime giuridico della viabilità - tavole Est e Ovest – scala 1: 5.000 (allegato D)
- e) Carta degli indirizzi propositivi, per il conseguimento delle finalità di piano - tavole Est e Ovest – scala 1: 5.000
 - Allegato E1 Adeguamento dell'accessibilità forestale
 - Allegato E2 Adeguamento della accessibilità minore
 - Allegato E3 Monorotaie, Siti Hems, Riapertura di viabilità pedonale
 - Allegato E4 Criticità da mitigare o eliminare
- f) Carta di inquadramento geologico dell'accessibilità – scala 1: 10.000 (Allegato F)

Art. 5 Aggiornamento dei documenti conoscitivi

1. I documenti conoscitivi di cui agli allegati A, B, C, D, E4, F, potranno essere oggetto di aggiornamento ed eventuale integrazione mediante deliberazione di Consiglio dell'Ente parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunità del Parco.

TITOLO III
INTERVENTI AMMESSI NELLE DIVERSE FASCE DI PROTEZIONE

Art. 6 Fascia di Riserva integrale – A

1. Nelle aree di riserva integrale è ammessa la manutenzione dei sentieri che delimitano la riserva, con eventuale taglio dei singoli esemplari arbustivi e arborei instabili e/o di intralcio al passaggio pedonale, nonché la realizzazione di piccole opere per la regimazione delle acque e per il consolidamento di eventuali tratti in dissesto e per la messa in sicurezza del percorso, secondo quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 61 del Regolamento degli interventi sulla vegetazione.

Art. 7 Altre Fasce di protezione

1. Nelle restanti fasce di protezione sono ammessi, secondo le modalità d'intervento individuate nel presente regolamento :

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i percorsi;
- l'adeguamento funzionale, per il conseguimento degli obiettivi individuati dal piano del parco, dei percorsi specificatamente individuati negli allegati E, differenziato a seconda della tipologia e dell'uso previsto.

TITOLO IV
INTERVENTI AMMESSI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI PERCORSI

Art. 8 - Percorsi carrabili

1. Gli interventi di manutenzione o adeguamento funzionale dei percorsi carrabili presenti nelle fasce di protezione C1, C2, D1 e D2, devono essere realizzati prevedendo un corretto e armonioso inserimento nel contesto paesistico-ambientale di riferimento, secondo le modalità individuate per le singole opere nelle norme del titolo V del presente regolamento.

2. Nel caso si realizzino interventi di consolidamento o ripristino di opere di contenimento, ammesse al Titolo V nelle diverse fasce di protezione, la parte a vista di tali opere dovrà essere opportunamente rivestita in pietra e preferibilmente con conglomerato di Portofino o con calcareniti e calcari della formazione del M. Antola, a seconda delle zone di pertinenza.

3. E' ammessa la realizzazione a margine strada di piazzole, di sosta o di incrocio, di dimensioni limitate al necessario spazio di manovra, purché non comportino riporti o sterri superiori a 1,0 m. Le piazzole possono essere eseguite nelle zone idonee in funzione della

morfologia e della necessaria visibilità per le manovre, fatto salvo un loro corretto inserimento paesistico-ambientale.

4. In caso di scavi per la posa in opera o la manutenzione generale di condotte, lungo il percorso, è fatto obbligo concordare con l'Ente Parco l'eventuale posa contestuale di tubazioni idonee a ricevere tutti gli altri servizi, anche per lotti di intervento non estesi a tutto il tramite stradale. Gli scavi dovranno essere adeguatamente drenati.

5. Per i percorsi carrabili, ad esclusione della strada provinciale SP 227 per la quale vige il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'accessibilità veicolare all'abitato di Portofino approvato con D.C.R. n. 57 del 24/05/1994 e s. m e i., il regolamento di fruizione definisce limitazioni di utilizzo, di ingombro, di carico massimo e la tipologia dei veicoli ammessi.

6. Con delibera di Consiglio dell'Ente parco potranno essere individuati percorsi o tratti di percorsi da adeguare per consentire l'accessibilità e la fruizione pubblica al parco anche ai disabili, come previsto dall'art. 17, comma 3, lett. c della l.r. 12/1995.

Art. 9 – Percorsi adattabili per l'accesso carrabile alle abitazioni

1. Nella Carta degli indirizzi propositivi (Allegato E2) sono individuati alcuni limitati tratti di percorsi esistenti che possono essere adattati all'uso carrabile, per l'accesso alle abitazioni, senza alterare la morfologia dei luoghi e le connotazioni paesistico-ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, punto e) del Piano de Parco e a condizione che sia possibile realizzare le piazzole di sosta di cui all'art. 8, comma 3.

2. La larghezza massima consentita, non superiore a 2,00 m comprensivi delle canalette di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, non potrà comunque essere maggiore di quella minima della strada su cui si attesta. Le modalità di realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dei percorsi esistenti sono indicate al titolo V del presente regolamento.

Art. 10 – Sentieri adattabili al transito di mezzi meccanici di ridotte dimensioni

1. Nella Carta degli indirizzi propositivi (Allegato E2) sono individuati i sentieri pedonali, che possono essere adattati – nel rispetto delle norme generali del Titolo V - per il transito di mezzi meccanici, quali motocarriole e mezzi di servizio, di larghezza massima pari a 90 cm, e quindi con una carreggiata massima utile pari a 1,2 metri, a fini agricolo-forestali ed antincendio.

2. Le piazzole di sosta temporanea o di manovra, di larghezza massima pari a 1,50 m oltre la carreggiata e di lunghezza massima pari a 2,50 m, potranno essere realizzate adeguando gli spazi esistenti a lato del sentiero, senza modificare significativamente la morfologia del sito.

Art. 11 – Sentieri ad esclusivo transito pedonale

1. I sentieri indicati nella Carta dell'accessibilità attuale (Allegato C) non inclusi nella Carta degli interventi proposti (Allegati E), per pendenza, morfologia del tracciato o caratteristiche peculiari dell'area attraversata, restano destinati esclusivamente al transito pedonale. Sono fatti salvi gli aggiornamenti ai sensi dell'articolo 5 della Carta dell'accessibilità attuale per eventuali e comprovati errori in essa contenuti.

2. Per questi percorsi è ammessa la regolare manutenzione della vegetazione ai lati del sentiero, nonché limitati locali interventi di adeguamento del sedime per il miglioramento della percorribilità e per il governo delle acque.

Art. 12 – Strade, sentieri di servizio e piste forestali

1. I sentieri e i percorsi di servizio per le attività di manutenzione, antincendio e soccorso sono soggetti alla normativa del presente regolamento in funzione della zona attraversata. Il regolamento di fruizione individua i percorsi e i sentieri esclusivamente di servizio, non aperti alla libera fruizione, e quelli utilizzabili anche a fini escursionistici.

2. Le strade forestali sono funzionali alla manutenzione delle aree boschive secondo quanto previsto dal piano del parco e sono individuate nella Carta degli indirizzi propositivi (allegato E1).

3. Le strade forestali e le piste di esbosco, che possono essere realizzate dall'Ente parco o su specifica autorizzazione da altri Enti pubblici, sono disciplinate come segue, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del piano del parco e nel rispetto delle altre pertinenti disposizioni contenute nella legge forestale regionale n. 4 del 22 gennaio 1999 e del Regolamento regionale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale n. 1 del 29 giugno 1999:

a) Per le strade forestali la sezione utile massima è pari a m 2,20 ed inoltre le stesse potranno avere un carico massimo ammissibile di 10 t. Ancorché ricavate in gran parte dall'adeguamento di tracciati esistenti, il progetto relativo dovrà prevedere un adeguato inserimento paesistico ambientale nonché garantire la stabilità del versante e il regolare drenaggio delle acque, in considerazione del contesto geologico ed idrogeologico.

Nell'allegato E1 sono inoltre individuati i percorsi pedonali esistenti che possono essere adattati per il transito di piccoli mezzi forestali, mediante la sistemazione del sedime sino ad una larghezza massima pari a 1,40 cm.

b) Le piste di esbosco, quali accessi temporanei alle aree boscate, non possono avere una larghezza utile superiore a m 2,00. Possono essere realizzati percorsi che seguano la massima pendenza in zone a bassa acclività e che, pertanto, non richiedono alcun movimento di terra significativo e non modificano il deflusso delle acque.

Le piste di esbosco che richiedano movimenti di terra devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il tracciato della pista deve seguire comunque l'andamento naturale del terreno;
- possono essere realizzate piazzole di manovra ove la morfologia lo consenta con larghezza non superiore a m 3,00;
- i movimenti di terra non dovranno superare l'altezza massima di m 1,00, con un volume complessivo movimentato massimo di 6 mc ogni 10 m di percorso.
- dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie al governo delle acque superficiali;

- il tracciato dovrà essere realizzato senza prevedere lo sradicamento di ceppaie;
- a fine lavori il transito dovrà essere fisicamente interdetto.

Art. 13 –Ripristino di tracciati abbandonati e riapertura di percorsi interdetti al pubblico transito

1. Nella Carta degli indirizzi propositivi (Allegato E3) sono individuati alcuni percorsi attualmente non agibili per i quali può essere prevista la riapertura ad esclusivo uso pedonale in funzione delle esigenze di servizio e di fruizione del parco.

2. L'intervento di recupero dovrà essere realizzato in relazione all'utilizzo del percorso previsto dal regolamento di fruizione, rispettando comunque le norme specifiche di cui al Titolo V.

3. Nell'allegato E4 sono puntualmente individuate le interruzioni, operate da privati, che impediscono o ostacolano la fruibilità di percorsi ad uso pubblico. Nei confronti delle interruzioni di tale genere, individuate o meno nel citato allegato, espletate le verifiche del caso, l'Ente parco provvede ad ordinare la rimozione dell'ostacolo, la riduzione in pristino e la riapertura del percorso e in caso di inottemperanza provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L. 6/12/1991 n. 394 e s.m. e i.

4. La rimozione delle interruzioni di cui al comma 3 è condizione per poter effettuare gli adeguamenti dei percorsi al transito carrabile per i mezzi di ridotte dimensioni previsto dagli articoli 9 e 10.

Art. 14 - Viabilità di accesso e di servizio all'interno dei fondi agricoli e delle proprietà private.

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi di collegamento tra gli edifici ed i percorsi pubblici presenti nelle fasce di protezione C1 e C2 è disciplinata rispettivamente dall'art. 19, comma 1, lett. e) e dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

2. E' ammessa la realizzazione di rampe di collegamento tra le diverse quote delle sistemazioni agrarie del fondo agricolo, per l'accesso e il collegamento degli appezzamenti costituenti il fondo (coltivi e boschi) presenti nelle fasce di protezione C1, C2, D1 (per queste due ultime fasce limitatamente alle aree che presentano caratteristiche agricole o forestale se debitamente individuate nella "Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale" allegata al regolamento per le attività agricole). Le rampe di raccordo tra le diverse quote, secondo le modalità tecniche indicate nella Guida e codice dei materiali allegata al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, potranno essere realizzate:

- addossate al muro di fascia con riporto di materiale contenuto dal muro di sostegno a secco;
- ricavate trasversalmente al muro di fascia con risvolti in pietra a secco;

- realizzate in scavo con tracciato ortogonale al muro di sostegno e risvolti in pietra a secco.

Art. 15 - Punti da attrezzare per Elisoccorso

1. Nella Carta degli indirizzi propositivi (Allegato E3), sono individuate le località dove possono essere mantenuti o realizzati siti di atterraggio HEMS (soccorso medico con elicottero) così definiti: aree predefinite, idonee per l'atterraggio ed il successivo decollo, previa ricognizione visiva nel corso della missione di soccorso, allo scopo di portare l'équipe medica e il materiale il più vicino possibile al luogo dell'incidente oppure di evacuarne i feriti.

2. Le suddette aree devono essere realizzate e attrezzate con materiali tali che ne consentano il corretto inserimento nell'ambiente; fatta salva la segnaletica orizzontale necessaria e la presenza di una manica a vento, dovranno essere impiegati materiali tradizionali per le eventuali singole parti di opera (muri, pavimentazione del piano di appoggio degli elicotteri, zona di sicurezza) come previsto al Titolo V, in funzione della fascia di protezione ove sono localizzate.

Le forme e le dimensioni sono regolamentate dalla vigente normativa di settore.

Il sito individuato in prossimità del Borgo di San Fruttuoso potrà essere attrezzato anche per l'elisoccorso e l'atterraggio notturno.

3. L'Ente Parco, tenuto conto dell'importanza di tale funzione, anche su proposta dei Comuni e delle Associazioni interessate, potrà integrare con deliberazione di Consiglio, l'elenco dei siti HEMS che risultassero utili per aumentare la sicurezza.

Art. 16 - Monorotaie

1. Nella Carta degli indirizzi propositivi (Allegato E3), come previsto dalle norme di piano, sono individuati i tracciati in cui possono essere realizzati impianti di trasporto su monorotaia, osservando le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere utilizzati modelli di ridotto impatto visivo e acustico nel rispetto dei limiti introdotti dal regolamento per la tutela ambientale;
- il tracciato dovrà essere aderente alla morfologia del terreno e razionalizzato per servire il maggior numero di terreni agricoli, compatibilmente all'esigenza di contenerne lo sviluppo in lunghezza.

2. A tal fine i tracciati proposti – con valore indicativo - potranno essere meglio definiti a livello di progetto per ottimizzare caratteristiche e percorso.

3. Oltre ai siti individuati nell'allegato E3, è ammessa la realizzazione di una monorotaia per la conduzione dell'uliveto presente in prossimità del Borgo di San Fruttuoso, il cui tracciato dovrà defilarsi dai principali punti di vista e risultare compatibile con il contesto paesistico e ambientale di elevato pregio.

Art. 17 - Impianti di trasporto su cavo

1. L'installazione di teleferiche è ammessa nelle aree agricole e boschive nelle fasce C1 C2, D1, D2, individuate nella "Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale" allegata al Regolamento per le attività agricole, nelle località in cui le caratteristiche morfologiche ne consentono la realizzazione senza interferire con i tracciati viari pubblici, se non protetti, e le percezioni visive.

Le strutture di supporto del cavo saranno costituite, secondo la tradizione, da elementi di castagno.

2. Tali impianti non possono essere realizzati in corrispondenza di crinali, o, in ogni caso, in situazioni orografiche emergenti o di particolare rilevanza paesistico-ambientale.

I cavi devono trovarsi ad altezza compatibile con le norme per la navigazione aerea a bassa quota e devono essere segnalati alle competenti Autorità Aeronautiche per gli adempimenti previsti, fermo restando il divieto di sorvolo a bassa quota vigente nelle aree protette.

3. L'autorizzazione all'installazione di tali impianti può essere anche a tempo definito per la realizzazione di lavori di ristrutturazione o di ripristino; l'installazione di detti impianti nelle riserve orientate B1 e B2 è consentita solo a tempo definito per l'esecuzione degli interventi consentiti.

TITOLO V

CRITERI DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DELLE VIABILITA'

Art. 18 - Generalità

1. Le presenti norme sono riferite agli interventi e alle opere necessarie per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento della viabilità del parco, in funzione delle diverse fasce di protezione attraversate. La disciplina degli interventi di difesa del suolo e di recupero ambientale di più vasta portata è contenuta nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione.

2. Per alcuni interventi proposti le caratteristiche costruttive sono indicativamente riportate nella Guida e Codice dei materiali (allegato D del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio); la realizzazione degli stessi è comunque subordinata alle prescrizioni delle presenti norme.

3. Ai fini della tutela della biodiversità, in coerenza con gli obiettivi di conservazione indicati dal Regolamento "Indirizzi di pianificazione e di gestione dei SIC", nella realizzazione degli interventi occorre tenere conto in particolare:

- a) della rilevanza dei muri a secco, quali microambienti che ospitano importanti indicatori dello stato di conservazione del Sito;

- b) della opportunità di adottare speciali accorgimenti utili a favorire il passaggio della fauna minore, in relazione al tipo di lavori, di percorso e di utenza;
- c) delle cautele da osservare nell'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di non introdurre alterazioni degli habitat interessati.

Art. 19 - Opere di sostegno

1. E' ammessa la manutenzione delle opere di sostegno limitata al ripristino o ricostruzione del tratto dissestato nonché la costruzione ex novo qualora siano ammessi adeguamenti del tramite viario o si rendano necessari nei percorsi esistenti.

2. Gli eventuali adeguamenti di sezione ammessi per i percorsi indicati negli allegati E del presente regolamento, che richiedano lo spostamento o la costruzione di un muro, dovranno privilegiare il mantenimento di quello esistente a monte del percorso; in ogni caso, per lo spostamento di muri esistenti in funzione dell'adeguamento della sezione, è prescritto il recupero dei conci lapidei e la ricostruzione mantenendo verso l'esterno il lato dei conci già in precedenza esposto agli agenti atmosferici.

3. Le opere di sostegno dovranno essere adeguatamente inserite nel contesto paesistico delle diverse zone nelle quali possono essere realizzate, secondo i seguenti indirizzi:

a) Nelle zone C1 le opere di presidio necessarie per il sostegno delle ripe e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con muri di pietra a secco e ciglioni inerbiti.

Non sono ammessi muri in massi ciclopici, che superino mediamente le dimensioni tradizionalmente utilizzate nella zona.

Nelle aree boscate incluse nelle zone C1 sono ammessi anche gli interventi di ingegneria naturalistica secondo quanto previsto nel regolamento degli interventi sulla vegetazione.

Qualora le condizioni idrogeologiche del sito impongano il ricorso a interventi di ingegneria tradizionale, occorrerà prevedere il mitigamento del relativo impatto estetico, paesistico e naturalistico, con appropriati interventi che favoriscano l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico-ambientale (rivestimento in pietra a spacco o rinaturalizzazione, ricorrendo a tal fine eventualmente anche alle tecniche dell'ingegneria naturalistica).

b) Nelle zone C2, D1 e D2 oltre a muri di pietra a secco, che sono comunque da privilegiarsi, sono ammessi anche muri in calcestruzzo armato e altre opere di contenimento, purché risultino integrati paesisticamente con le preesistenze; in particolare qualora vengano realizzati in c.a. dovranno essere rivestiti in pietra a spacco, con materiale lapideo tradizionale e finiture esterne di tipo tradizionale. Per la rinaturalizzazione del sito possono essere impiegate le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

c) Nelle zone B1 e B2 si devono privilegiare le sistemazioni naturali delle scarpate e dei versanti, quando lo consenta la stabilità del sito, ricorrendo se necessario all'uso delle tecniche di Ingegneria naturalistica; è ammessa la costruzione di muri a secco se non possono essere utilizzate metodologie alternative che privilegino l'aspetto naturale dei luoghi.

Sono ammessi, solo per comprovata necessità, opere di ingegneria tradizionale, sia di sostegno che di prevenzione per la caduta di massi, a condizione ne venga opportunamente limitato l'impatto paesistico ambientale.

4. I muri a secco dovranno essere costituiti da pietrame a spacco di media pezzatura, con tessitura e lavorazione tradizionale, come indicato nella Guida e Codice dei materiali allegata al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Va favorito il reimpiego, quando possibile, del materiale diruto disponibile in sito o recuperato da altri lavori nel Parco, disponendo la parte delle pietre già aggredita dalle intemperie e dalla vegetazione verso l'esterno.

I muri non dovranno essere verticali ma dovranno avere una scarpa minima del 5%, secondo la tradizione.

La finitura della sommità non può essere costituita da malta o calcestruzzo a vista, ma, tenuto conto dell'azione demolitrice su questi manufatti della fauna presente nel parco, è ammesso fissare l'ultimo ordine di pietre con malta cementizia, non visibile dall'esterno; in funzione dell'altezza del muro è ammessa anche una eventuale tirantatura orizzontale del muro, sempre invisibile dall'esterno, mediante georeti o reti di ancoraggio metalliche.

5. Le opere di sostegno realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, saranno prioritariamente costituite da palizzate, palificate semplici o doppie, in funzione dalla situazione di dissesto in atto o potenziale e dall'acclività del versante. Sono sempre ammesse nelle zone B1 e B2, quando non siano possibili sistemazioni naturali, mentre nelle zone C1 e C2 deve essere documentato il loro inserimento nelle preesistenze, ma in genere sono da preferirsi soluzioni tradizionali con muri da realizzarsi secondo le norme del punto precedente.

Le modalità esecutive sono indicate nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione e nel Codice e Guida dei materiali allegato al regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

6. Non è ammessa la costruzione di muri cellulari e le terre armate sono consentite solamente per la ricostruzione dei ciglioni inerbiti, qualora non si possano applicare le tecniche tradizionali.

7. Le ripe e le scarpate non dotate di opere di contenimento, se in terreni sciolti, devono avere di norma un angolo non superiore a 33° ed essere protette con opportuni inerbimenti e con messa a dimora di essenze arbustive o arboree autoctone, secondo quanto indicato nel regolamento degli interventi sulla vegetazione.

Nel caso si tratti di versanti in roccia, la sistemazione con eventuali rimodellamenti della parete deve essere limitata al minimo indispensabile, da eseguirsi non perfettamente verticale ma con leggera scarpata ed i tagli in generale non dovranno essere perfettamente regolari, in modo da simulare una rottura naturale della roccia favorendo nel contempo il deposito di materiali terrosi sulle asperità, per una rapida ripresa della vegetazione.

8. E' ammesso l'utilizzo di reti metalliche e chiodature per il contenimento di pareti rocciose instabili, qualora non sia possibile intervenire con altre tecniche, prevedendo ove possibile la rinaturalizzazione del sito.

Art. 20 – Opere funzionali ai raccordi planimetrici

1. Nella manutenzione straordinaria della viabilità esistente, il ripristino di eventuali gradinate dovrà prevedere preferibilmente la ricostruzione di alzate con un'altezza non superiore ai 17 centimetri, con pedate di misura tale da mantenere una pendenza uniforme nelle diverse tratte.

2. Sia i gradoni che i gradini possono essere realizzati in legno opportunamente ancorato con picchetti verticali dello stesso materiale, in massello di pietra locale incassato nel terreno, in mattonata con mattoni posti di coltello, ove localmente preesistente.

Art. 21 - Opere funzionali all'attraversamento di corsi d'acqua e di solchi torrentizi

1. Il superamento di rivi o incisioni torrentizie può avvenire mediante la realizzazione di guadi, tombinature, ponticelli, impiegando materiali costruttivi come la pietra a spacco per i ponti e i guadi oppure legname scortecciato di castagno messo in opera secondo le lavorazioni tradizionali; per gli attraversamenti potranno essere utilizzate condotte artificiali in muratura o tubazioni in calcestruzzo vibrato opportunamente mascherato.

Non è ammesso l'uso di tubi in lamiera zincata.

La pendenza media del fondo dei tratti coperti dovrà essere superiore od uguale a quella media del fondo naturale preesistente nel tratto in esame, affinché la condotta sia autopulente. Sopra i tratti tombinati dovrà comunque essere presente una leggera depressione, in modo tale da guidare le acque ordinatamente verso valle in caso di accidentale malfunzionamento della condotta.

Art. 22 - Opere per la regimazione delle acque

1. La regimazione delle acque meteoriche è prevista con la formazione di:

a) cunette rifinite con massiciata o acciottolato, o inerbite a seconda della pendenza della zona di pertinenza e attraversata. Non è ammesso l'uso di semitubi in lamiera zincata.

b) deviatori o "schive", costituiti nelle zone con caratteri naturali o agricoli o boschivi (A, B1, B2 e C1 nelle parti non insediate) da paleria di castagno, lavorata secondo le tecniche tradizionali, ad elemento singolo o ad elementi accoppiati, disposti a circa 45 gradi rispetto all'asse viario.

La "schiva" può anche essere costituita da elementi lapidei interrati, disposti sempre a circa 45° gradi rispetto all'asse viario, sporgenti indicativamente di sei, sette centimetri dal piano di calpestio. Tale soluzione potrà essere adottata sia in zone naturali o agricolo-boschive come sopra, sia lungo le strade selciate. In quest'ultimo caso la "schiva" potrà anche essere sostituita da una depressione trasversale alla sede viaria sempre con una angolazione di circa 45 gradi rispetto all'asse di percorrenza.

c) griglie, che saranno limitate alle zone interne o più vicine ai nuclei abitati, e nelle zone C1, ove il fondo stradale si presenti lastricato o asfaltato.

In questo caso il fondo della cunetta sottostante alla griglia dovrà avere una pendenza superiore a quella dell'asse stradale, al fine di essere autopulente, con larghezza minima della griglia di 25 centimetri, preferibilmente utilizzando griglie in pietra lavorata, anche a fessura semplice, o eventualmente materiali più tradizionali, quali ghisa, acciaio, bronzo.

E' tuttavia preferibile, quando possibile, deviare frequentemente le acque verso valle con opportuna leggera ondulazione del fondo stradale o, in alternativa, deviare le acque in cunetta longitudinale a monte, con opportuna inclinazione della carreggiata, raccogliendole in apposite caditoie e scaricandole frequentemente a valle. L'attraversamento della sede stradale in questo caso va eseguito con condotte di

diametro non inferiore a quello della caditoia e con pendenza uguale o superiore a quella del tratto di viabilità sottesa, perché siano autopulenti.
In qualsiasi zona va garantito l'allontanamento delle acque immediatamente a monte dell'incrocio della strada più inclinata, quanto si intersechino due strade con diversa pendenza.

Art. 23 - Fondo stradale.

1. In funzione dell'assetto delle zone interessate e secondo le indicazioni della Guida e Codice dei materiali allegata al regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, il fondo stradale può essere realizzato nelle seguenti tipologie:

- a) selciato; è costituito da masselli lapidei di media pezzatura di natura calcarea o calcarenitica, posti in opera come gli esistenti su sottofondo stabilizzato, successivamente compattati in funzione della natura del terreno attraversato e delle esigenze funzionali. La tessitura del manufatto deve comunque conseguire il risultato figurativo presente nei tratti esistenti, che vanno assunti come modello.
- b) acciottolato; è costituito da ciottoli di torrente di natura calcarea e cromie simili alle preesistenze, da realizzarsi secondo le lavorazioni e le forme tradizionali presenti nei tratti vicini storicamente consolidati, su fondo compattato.
- c) fondo naturale; costituito dal terreno naturale stabilizzato tal quale o, ove necessario, in presenza di materiali argillosi, con aggiunta di geogriglie, miscele di inerti di natura calcarea, provenienti dalla formazione dei calcari di monte Antola, di granulometria ben assortita in modo da consentire una buona compattazione, con esclusione dell'impiego di inerti di pezzatura uniforme che non consentono la stabilizzazione del piano viario.
- d) fondo in malta cementizia; è ammessa la manutenzione delle gradinate realizzate in getto di conglomerato cementizio, mediante la ripresa e ed il ripristino delle parti obsolete, mediante l'impiego di malta cementizia costituita da inerte di sostenuta granulometria, legante pozzolanico pigmentato con terre naturali, opportunamente dilavato prima della presa definitiva in modo da ottenere una superficie scabra, con effetto figurativo simile al materiale esposto da tempo agli agenti atmosferici.
È esclusa la realizzazione di nuovi tratti con fondo di questo tipo.
- e) Nei percorsi individuati negli allegati E , per i quali ne è stato previsto l'adeguamento per il passaggio di motocarriole e altri mezzi di servizio, è ammessa la realizzazione di corsie passaruote, mantenendo parte della gradinata per il transito pedonale, utilizzando le tipologie e i materiali sopradescritti.
- f) È comunque ammessa la manutenzione di ogni altro tipo di percorso, mantenendo le caratteristiche originarie.

Art. 24 - Elementi di protezione

1. Nella viabilità delle zone A B1, B2 e nelle parti non insediate della zona C1, gli elementi di protezione a valle saranno preferenzialmente in legname di castagno, lavorato con le tecniche tradizionali, da installare nei tratti potenzialmente esposti o pericolosi. Ove localmente siano già presenti, possono essere completate protezioni di valle con muri in pietrame faccia a vista.

2. Nelle altre zone sono anche ammesse le tradizionali ringhiere metalliche, sostenute da piantoni con asole di tipo marinaro, ad elementi non saldati tra loro.

3. Nei tratti particolarmente pericolosi, sul sentiero Mortola-Caselle (acquedotto), o sul sentiero Batterie-San Fruttuoso, sono ammessi cavi o catene, rispondenti alle norme di sicurezza, che possono essere sostituite nel sentiero Batterie-San Fruttuoso con opere di protezione verso valle adeguate alla pericolosità ed alle caratteristiche morfologiche del sito.

4. Nelle strade carrozzabili possono essere realizzate barriere tradizionali a norma, preferibilmente in materiale ligneo.

Art. 25 - Aree di sosta

1. Negli ambienti non insediati del parco la sistemazione delle aree di sosta deve avvenire con i seguenti criteri:

- a) Il piano di calpestio deve assumere una configurazione quanto più naturale possibile e quindi va evitata la pavimentazione.
- b) Gli arredi devono essere realizzati secondo un disegno semplice, impiegando elementi, preferibilmente di castagno, lavorati secondo le tecniche tradizionali (con l'esclusione di impregnanti che alterino le cromie naturali del legno) e, se del caso, impiegando anche componenti naturali già presenti in loco, quali elementi lapidei o tronchi di alberature non resinose recuperate eventualmente dalla manutenzione del bosco nell'area circostante
- c) Lungo i sentieri escursionistici, laddove la morfologia del sito lo consenta, possono essere previste aree di sosta con attrezzature ridotte, realizzate con elementi naturali, quali tronchi e massi tal quali.

Art. 26 - Illuminazione della viabilità pubblica.

1. Gli impianti di illuminazione, al di fuori delle aree urbane, nei percorsi pubblici a servizio delle abitazioni, sono da prevedersi su palo ligneo e mensola, secondo i modelli tradizionalmente consolidati escludendo le tipologie ordinariamente utilizzate nei centri urbani, da realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel regolamento per la tutela ambientale. In particolare i corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779. Per i percorsi privati di accesso alle abitazioni, si applica quanto previsto nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 27 - Segnaletica

1. La segnaletica dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada sulle strade carrozzabili, e dalle competenti Autorità aeronautiche per elisuperficie e siti HEMS esistenti o proposti nella cartografia degli indirizzi propositivi (Allegato E). L'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale da parte degli enti competenti non è soggetta al rilascio del nullaosta dell'ente parco.

2. La segnaletica dei percorsi carrabili ad uso limitato verrà disciplinata con apposito provvedimento del Consiglio dell'Ente parco. In particolare all'inizio di ogni percorrenza

carrabile ad uso limitato dovranno essere indicate le limitazioni d'uso, la tipologia dei mezzi consentiti, l'ingombro ed i carichi massimi, le sanzioni previste.

3. La segnaletica escursionistica in tutto il territorio del parco è di esclusiva competenza dell'Ente parco che provvede alla progettazione, alla installazione ed alla manutenzione, in accordo con le previsioni del Regolamento di fruizione e delle direttive regionali in materia di unificazione grafica.

Art. 28 – Recinzioni ai lati dei percorsi

1. Le recinzioni, autorizzate secondo quanto previsto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, non devono impedire in alcun modo il libero transito dei percorsi e dei sentieri ad uso pubblico e devono essere poste in opera ad una distanza minima di 1 m dai lati del percorso stesso, quando l'orografia del sito lo consenta.

Art. 29 – Recupero del materiale lapideo locale

Al fine di favorire l'utilizzo della pietra locale e in particolare del conglomerato, l'Ente parco può individuare idoneo sito, anche all'esterno dell'area parco, ove consentire lo stoccaggio provvisorio di materiale in esubero proveniente da scavi autorizzati ai sensi del piano del parco, per un suo successivo impiego.

TITOLO VI - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 30 – Snellimento delle procedure per il rilascio del nullaosta

1. Gli interventi di ordinaria manutenzione della viabilità esistente possono essere realizzati mediante idonea comunicazione da inoltrarsi 20 giorni prima dell'esecuzione delle opere, fatte salve situazioni di emergenza, la cui comunicazione deve comunque pervenire all'Ente prima dell'inizio lavori.

2. Alla richiesta, il proprietario o avente titolo, deve allegare in semplice copia la seguente documentazione:

- planimetria del sito di intervento in scala adeguata
- relazione illustrativa
- documentazione fotografica

Art. 31 – Interventi soggetti a rilascio di nullaosta

1. Gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria possono essere realizzati mediante il rilascio di nulla osta dell'Ente parco secondo le procedure previste dagli art. 34 e 35 del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
